

di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

Avv. Rosa Bertuzzi 329-2103190

Avv. Massimo Saltarelli 339-3958800

Sede PC: Via P. Giordani, 9 – 29121 Piacenza

Numero unico studi: 0523-320852

PEC: ambienterosa@legalmail.it

P.IVA : 01711730331

Nuovi obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025

È stato pubblicato un aggiornamento fondamentale per la salute e la sicurezza sul lavoro che riguarda da vicino la formazione obbligatoria.

Dal **24 maggio 2025** è in vigore il nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Questo accordo, siglato il 17 aprile 2025, rivede e accorpa i precedenti per definire in modo univoco **durata, contenuti minimi e modalità** della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

La formazione in materia di salute e sicurezza è un **obbligo di legge** per il datore di lavoro e non rispettarlo può portare a sanzioni. È quindi cruciale essere aggiornati sulle nuove regole.

Cosa cambia e chi riguarda?

L'accordo riguarda la formazione di tutti i soggetti per i quali è previsto un obbligo formativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008, inclusi:

- **Lavoratori:** la formazione si articola in moduli generali e specifici. I contenuti e la durata minima dipendono dalla valutazione dei rischi aziendali e dalla specificità delle attività svolte, potendo essere ampliati in base alla natura ed entità dei rischi. La formazione pregressa (se conforme ai vecchi accordi) è riconosciuta.
- **Preposti:** oltre alla formazione per i lavoratori, è richiesto un modulo aggiuntivo di **12 ore**. L'aggiornamento per i preposti è **biennale**, con una durata minima di **6 ore** e deve essere effettuato ogni volta che evolvono i rischi o ne insorgono di nuovi. L'aggiornamento per i preposti il cui corso di formazione o aggiornamento risalga a **più di 2 anni** dalla data di entrata in vigore dell'accordo (24 maggio 2025) deve essere completato **entro 12 mesi** da tale data. La modalità e-learning è esclusa per la formazione iniziale dei preposti per favorire l'interazione pratica.
- **Dirigenti:** l'accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
- **Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (DL-RSPP):** la formazione obbligatoria di base è di **16 ore** suddivisa in moduli giuridici e organizzativi. La durata complessiva dei moduli specialistici dipende dalla macrocategoria di rischio dell'azienda (identificata tramite codice ATECO 2007, come definito nell'Allegato IV). Per i datori di lavoro di imprese edili operanti nei cantieri è richiesto un modulo aggiuntivo di **6 ore**. L'aggiornamento è **quinquennale**, dura almeno **6 ore** ed è accessibile anche online. I datori di lavoro sono tenuti a completare il corso di formazione previsto dal nuovo accordo **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore (quindi entro il 24 maggio 2027). La formazione già erogata con contenuti conformi è riconosciuta.

- **Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011):** è previsto un corso specifico che deve essere completato **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo (quindi entro il 24 maggio 2026). I corsi già erogati con contenuti conformi sono riconosciuti.
- **Operatori di attrezzature di lavoro (Art. 73, comma 5):** è richiesta una specifica abilitazione attraverso formazione. I percorsi formativi già effettuati in vigenza dell'accordo del 22 febbraio 2012 sono fatti salvi. Alcuni corsi specifici (macchine agricole raccogli frutta, caricatori, carroponti) devono essere completati **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo.

Chi può erogare la formazione?

La formazione può essere erogata da diversi soggetti, tra cui:

- Soggetti formatori "accreditati" dalle Regioni o Province autonome. Sebbene sia richiesta un'esperienza di almeno tre anni nella formazione sulla sicurezza, per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo requisito dell'accreditamento regionale, oltre a quanto previsto nel paragrafo 2 della parte I dell'accordo.
- Fondi interprofessionali di settore (se configurati come erogatori diretti di formazione).
- Organismi Paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, direttamente o tramite strutture di loro diretta emanazione. In mancanza di un organismo paritetico di settore/territorio o se la richiesta di collaborazione non riceve riscontro entro 15 giorni, il datore di lavoro procede autonomamente all'organizzazione della formazione.

Attestati e documentazione

Gli attestati di formazione, validi su tutto il territorio nazionale, vengono rilasciati a coloro che hanno frequentato regolarmente il corso (almeno il 90% delle ore) e superato la verifica finale obbligatoria. Il soggetto formatore deve conservare per almeno 10 anni un "Fascicolo del corso" contenente i dati dei partecipanti, registri firme, elenco docenti, programma e verbale della verifica finale.

Periodo transitorio

Per **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'accordo (fino al 24 maggio 2026), è ancora possibile avviare corsi secondo le norme degli accordi precedenti che sono stati abrogati.

È fondamentale che le aziende verifichino la propria situazione formativa e pianifichino gli interventi necessari per essere in regola con le nuove disposizioni, rispettando le scadenze introdotte.

Per tutti i dettagli e le specifiche di ogni percorso formativo, vi invitiamo a consultare il testo integrale dell'accordo allegato a questa newsletter.

Rispettare gli obblighi formativi è un passo essenziale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e tutelare la salute di tutti.

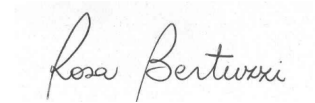
Questa non è solo una scadenza normativa, ma una **preziosa opportunità** per l'azienda di elevare gli standard di sicurezza, proteggere i dipendenti e, in ultima analisi, **rendere il lavoro più efficace ed efficiente**.

Adeguarsi a queste nuove disposizioni significa **investire nel benessere dell'impresa**. Un ambiente di lavoro più sicuro e conforme si traduce direttamente in:

- **Maggiore efficacia e produttività:** dipendenti formati e consapevoli dei rischi sono più sereni, concentrati e meno soggetti a distrazioni. Questo si traduce in una **migliore qualità del lavoro, processi più fluidi e una maggiore capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali**. Meno incidenti significano meno interruzioni e un flusso di lavoro continuo.

- **Aumento dell'efficienza operativa:** ridurre gli infortuni e le malattie professionali significa **meno assenze, meno costi per il personale sostitutivo e una gestione ottimizzata delle risorse**. Si Evitano inoltre le pesanti sanzioni previste per la non conformità, che possono intaccare il budget e la reputazione aziendale.
- **Reputazione aziendale rafforzata:** dimostrare un impegno concreto per la sicurezza e la salute dei lavoratori migliora l'immagine della tua azienda, **attrae e trattiene i migliori talenti** e rafforza la fiducia di clienti e partner.
- **Conformità normativa semplificata:** il nuovo Accordo unifica e chiarisce le regole, rendendo più agevole la gestione degli obblighi formativi e garantendo la piena legalità con **minore sforzo amministrativo**.

Avvocato Rosa Bertuzzi

A handwritten signature in black ink, reading "Rosa Bertuzzi". The signature is written in a cursive, flowing style. The first name "Rosa" is written in a smaller, more compact script, while the last name "Bertuzzi" is written in a larger, more expansive script with a prominent flourish at the end.